

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3515

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA LOGGIA, MARTINI MARIA ELETTA, SPERANZA, BOTTARI, DI GIANNANTONIO, BOSCO, SEMERARO, RUFFINI, GIGLIA, CERUTI, VOLPE, AZZARO, MAGRI, COCCO MARIA, BERNARDI, MICHELI PIETRO, DE POLI

Presentata il 9 luglio 1971

Nuove norme sulla prescrizione dei reati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono noti i generali rilievi, divenuti via via più frequenti e più vivaci, contro la lentezza dei procedimenti giudiziari in sede penale; e desta viva preoccupazione lo stato di discredito e di sfiducia che ne deriva nella pubblica opinione nei confronti di una funzione statale, quale quella dell'Amministrazione della giustizia, che involge aspetti così delicati e complessi della vita sociale.

Tali rilievi investono non soltanto i principi su cui si fonda e le modalità con cui si svolge il procedimento penale, ma altresì il complesso delle norme che regolano la prescrizione.

A proposito di tali norme si osserva anzitutto che i termini delle medesime appaiono irrazionalmente sperequati, rispetto alla natura, alla rilevanza sul piano morale e giuridico e alla intensità delle reazioni che determinano nella coscienza sociale, delle varie fattispecie di reati.

In secondo luogo il sistema vigente in quanto prevede, per la determinazione del tempo necessario al maturarsi della prescrizione, la valutazione della prevalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, si è rilevato, alla

luce della esperienza che si è venuta formando, di non semplice e perciò lenta applicazione, in quanto richiede preliminari istruttorie spesso complesse, che mal si conciliano con le finalità che l'istituto è chiamato ad assolvere.

In terzo luogo il decorso di tempi eccessivamente lunghi, mentre non esercita certo spinte sollecitatorie sull'andamento dei processi, per altro determina il rischio che, nel frattempo, si disperdano o si rendano meno acquisibili le prove; e, per converso, che risulti difficile, anche per l'imputato, provvedere con pienezza ed efficacia alla propria difesa. Per altro non è da sottovalutare che l'eccessivo distacco, nel tempo, della punizione dei colpevoli, dal compimento del reato, indebolisce il potere intimidatorio e riparatorio della pena mentre può porre il giudice dinanzi ad un responsabile di cui la personalità sia già profondamente mutata.

Tutto questo ha tenuto presente il Senato nel fissare nuove norme sulla prescrizione, in sede di legge di modificazioni del libro I del codice penale.

Queste norme, come stralcio, si intendono qui proporre perché possano entrare al più presto in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — (*Prescrizione. — Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

2) in quindici anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni;

5) in tre anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la reclusione non superiore ad anni tre o la pena della multa;

6) in due anni se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

7) in un anno se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena della ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento o diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti comuni.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato con circostanze attenuanti si applica l'articolo 69 del codice penale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

ART. 2.

L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — (*Decorrenza del termine della prescrizione*). — Il termine della prescrizione decorre dal compimento dell'azione od omissione ».

ART. 3.

L'articolo 160 del codice penale è così modificato:

« ART. 160. — (*Interruzione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».